

D.g.r. 20 giugno 2022 - n. XI/6545

Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 - Ulteriori disposizioni concernenti il servizio Move-In - Modifica di alcune disposizioni della d.g.r. n. 3606/2020

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 «Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19» in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza nazionale determinato nella data del 31 marzo 2022;

VISTE:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- le dd.g.r. 11 settembre 2013 n. 593 e 2 agosto 2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato che:

- il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro di riferimento delle misure per la qualità dell'aria;
- la Commissione UE ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea nell'ambito della procedura d'infrazione per il particolato PM10 (infrazione 2014 /2147) e per il biossido di azoto NO2 (infrazione 2015 /2043) per le quali sono state emesse le relative sentenze di condanna nel 2020 e nel 2022;

Vista in particolare la recente sentenza del 12 maggio 2022 con la quale la Corte di Giustizia europea ha condannato lo Stato italiano per il superamento sistematico e continuativo del valore limite annuale di biossido di azoto NO2;

Considerato che, a seguito di tale sentenza, lo Stato italiano, con l'ausilio delle Regioni interessate, dovrà darvi esecuzione mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informazione alla Commissione Europea;

Considerata, pertanto, la necessità di intervenire tempestivamente con misure a ulteriore sostegno del miglioramento della qualità dell'aria per consentire di velocizzare il pieno rientro nei limiti fissati dalla normativa europea e statale per tutti gli inquinanti;

Visto l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano sottoscritto il 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

Richiamata la d.g.r. n. 3606 del 28 settembre 2020 che ha approvato:

- in Allegato 1 i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli disponendo, nello specifico, anche la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale in Fascia 1 e nei 5 Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 a partire dal 11 gennaio 2021;
- in Allegato 2 le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio Move-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e l'estensione delle limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio Move-In;
- in Allegato 3 le disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli

operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio Move-In;

- in Allegato 4 i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art. 2, lett. o) dell'Accordo di bacino padano 2017;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 675 del 8 gennaio 2021 che ha disposto la sospensione dell'avvio delle limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel al permanere dello stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19;

Considerato che il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 e che, pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2022 possono essere applicate ai veicoli Euro 4/IV diesel le disposizioni già introdotte dalla d.g.r. n. 3606/2020;

Ritenuto necessario, in relazione alla conferma della data di avvio delle limitazioni per i veicoli di classe ambientale Euro 4/IV diesel al 1° ottobre 2022, alla proporzionalità degli investimenti per la loro sostituzione e ai tempi di consegna dei veicoli, di introdurre una deroga temporanea dall'applicazione delle nuove limitazioni per i veicoli di classe Euro 4/IV diesel i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antecedentemente al 1° ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre al 31 marzo 2023;

Ritenuto di attivare dal 1° ottobre 2022 - data di avvio delle nuove limitazioni - anche il monitoraggio dei chilometri percorsi derivanti dall'adesione alla deroga chilometrica Move-In da parte dei proprietari di veicoli Euro 4 diesel;

Ritenuto che, per consentire l'avvio al 1° ottobre 2022 del monitoraggio dei veicoli Euro 4 diesel aderenti al servizio Move-In, si individui il 1° settembre 2022 quale data di apertura sulla piattaforma regionale Move-In della possibilità di adesione al servizio;

Ritenuto di confermare, come previsto dalla d.g.r. n. 3606/2020, che per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel aderenti al servizio Move-In le limitazioni permanenti sono estese a tutto l'anno di adesione, in modo da consentire il monitoraggio delle percorrenze in modo continuativo in relazione al rispetto delle soglie annuali assegnate;

Richiamate le disposizioni regionali approvate per il progetto Move-In in relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti aderenti al servizio;

Considerato che l'Allegato 2 alla d.g.r. n. 3606/2020, per i veicoli Euro 4 diesel, ha definito:

- le soglie chilometriche sulla base degli scenari emissivi (8.000 km/anno per i veicoli di categoria M1 e M2 e 10.000 km/anno per i veicoli N1, N2, N3 e M3) e dell'emergenza sanitaria da COVID-19 quantificando un contributo aggiuntivo dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19 in 2.000 km/anno in ragione degli impatti sulla mobilità pubblica e privata per il rispetto delle regole di distanziamento sociale;
- che successivamente i valori delle soglie saranno rivalutati in base all'andamento delle adesioni, al numero di chilometri effettivamente percorsi dai veicoli aderenti e alla situazione sanitaria legata all'epidemia da COVID-19;

Ritenuto di confermare le soglie chilometriche individuate nell'Allegato 2 della d.g.r. n. 3606/2020 sulla base degli scenari emissivi pari a 8.000 km/anno per i veicoli di categoria M1 e M2 e 10.000 km/anno per i veicoli di categoria N1, N2, N3 e M3, non prevedendo il bonus aggiuntivo di 2.000 km/anno in ragione della cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale e del posticipo dell'avvio delle limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel;

Considerato inoltre che l'Allegato 3 della d.g.r. n. 3606/2020 ha disposto servizi aggiuntivi Move-In per i veicoli adibiti al trasporto di merci di classe emissiva Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante;

Ritenuto di stabilire a favore dei soli veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante nuove tempistiche di adesione per i citati servizi aggiuntivi prevedendo che:

- gli stessi si applicano solo per le adesioni degli operatori avvenute sulla piattaforma dedicata entro il 31 ottobre 2022 e concludono i loro effetti entro i tre anni successivi, alla data del 30 ottobre 2025;
- la trasmissione degli elenchi a Regione da parte delle associazioni di categoria deve avvenire entro il 30 novembre 2022;

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 23 giugno 2022

Ritenuto di confermare tutte le altre disposizioni contenute nella d.g.r.n. 3606/2020;

Richiamato il vigente accordo di cooperazione stipulato ai sensi dell'art. 45, comma 4, della l.r.n. 10/2003 tra Automobili Club d'Italia (ACI) e Regione Lombardia per le attività di gestione, controllo e aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica;

Dato atto che le verifiche delle categorie e delle classi ambientali possedute dai veicoli aderenti al servizio Move-In possono essere effettuate tramite l'utilizzo dei servizi ACI di cui all'accordo di cooperazione citato nell'ambito del rispetto del requisito sovraordinato della regolarità tributaria dei veicoli interessati;

Visti:

- la d.g.r.n. 1318 del 25 febbraio 2019 con la quale Regione Lombardia ha avviato il progetto sperimentale Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti);
- il decreto n. 3859 del 23 febbraio 2019 che ha approvato l'avviso pubblico rivolto ai fornitori di servizi telematici (Telematic Service Provider-TSP) per l'accreditamento al servizio Move-In;
- i decreti n. 9604 del 1 luglio 2019 e n. 10983 del 24 luglio 2019 che hanno approvato gli esiti istruttori dell'avviso pubblico e individuato i TSP accreditati per la fornitura del servizio Move-In;

Ritenuto, in considerazione del periodo trascorso dall'avvio del progetto, di prevedere l'apertura di nuove procedure per l'accreditamento di ulteriori soggetti fornitori di servizi telematici Move-In attraverso la predisposizione di un avviso pubblico specifico o attraverso accordi con altri soggetti pubblici che hanno aderito al co-uso del servizio Move-In;

Richiamato l'Accordo sottoscritto a gennaio 2021 con la Regione Piemonte per l'applicazione congiunta del servizio Move-In in attuazione dell'Accordo di bacino padano 2017 che prevede, in particolare, l'apertura e la gestione della procedura di accreditamento dei TSP per la fornitura del servizio sul territorio piemontese e, qualora non già accreditati da Regione Lombardia, anche sul territorio lombardo;

Considerato che la procedura avviata da Regione Piemonte per l'accreditamento di ulteriori soggetti fornitori dei servizi telematici Move-In si è chiusa a fine ottobre 2021 con esito negativo in quanto l'unico soggetto che si era presentato ha ritirato la candidatura durante la procedura e che dunque non è stato possibile ampliare l'elenco dei TSP accreditati anche per Regione Lombardia;

Preso atto dell'interesse mostrato dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto al co-uso della piattaforma e del relativo servizio Move-In;

Ritenuto opportuno, in caso di adesione al co-uso della piattaforma Move-In da parte di altre Regioni, di prevedere nei singoli accordi di adesione la condivisione di procedure di accreditamento congiunte per nuovi soggetti fornitori dei servizi telematici, ciò al fine di assicurare la massima omogeneità del servizio su tutti i territori regionali coinvolti, garantendo nel contempo semplificazione amministrativa e omogeneità di trattamento verso i cittadini che intendono aderire al servizio;

Ritenuto, in assenza di apertura di apposite procedure da parte delle Regioni aderenti entro il 31 ottobre 2022, di demandare al Dirigente della Struttura Aria l'apertura di un nuovo avviso pubblico per l'accreditamento di ulteriori soggetti fornitori di servizi telematici Move-In sul territorio lombardo;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 395 del 25 marzo 2022 che ha disposto integrazioni e modifiche alla disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata «Area B» istituita con d.g.c.n. 1366/2018 ed in particolare:

- ha introdotto la proroga al 1° ottobre 2022 dell'avvio del divieto di accesso in Area B per i veicoli Euro 4 diesel;
- ha confermato l'avvio dei divieti al 1° ottobre 2022 per i veicoli Euro 2 benzina e Euro 5 diesel;
- ha disposto l'avvio delle adesioni al servizio Move-In esteso all'Area B anche per i nuovi veicoli limitati dal 1° ottobre 2022 definendo le rispettive soglie chilometriche annuali;

Considerato che i veicoli Euro 2 benzina e Euro 5 diesel non rientrano tra i veicoli sottoposti a limitazioni disposte da provvedimenti regionali;

Dato atto che l'estensione del servizio Move-In alla ZTL «Area B» per i veicoli Euro 2 benzina e Euro 5 diesel comporterà l'utilizzo da parte del Comune di Milano della piattaforma regionale Mo-

ve-In e del relativo servizio di gestione e di assistenza da parte di ARIA s.p.a. - soggetto gestore della piattaforma e responsabile per il trattamento dei dati personali come da atto predisposto dal comune di Milano - relativamente ai dati di transito differenti alle zone all'ambito comunale, in coerenza con quanto riportato nell'Accordo tra Regione Lombardia e Comune di Milano sottoscritto il 23 settembre 2021;

Ritenuto di individuare il 1° settembre 2022 quale data di apertura della possibilità di adesione al servizio sulla piattaforma regionale Move-In per i veicoli alimentati a benzina Euro 2 e a gasolio Euro 5 che intendono aderire al servizio applicato all'Area B del Comune di Milano;

Richiamata la previsione - approvata con la d.g.r.n. 4993 del 5 luglio 2021 che ha modificato il punto C) «Esclusione dalle limitazioni alla circolazione» dell'Allegato 1 alla d.g.r.n. 3606 del 28 settembre 2020 - relativa alla definizione di «efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili», ai fini della esclusione dalle limitazioni che ha stabilito che «**Nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (campo V.5 carta circolazione)*» e che risulterà superata alla data del 30 settembre 2022;

Ritenuto, in relazione allo slittamento della data di avvio delle limitazioni per i veicoli di classe ambientale Euro 4/IV diesel al 1° ottobre 2022 e alla proporzionalità degli investimenti per la loro sostituzione, di consentire l'applicazione di tale definizione ai fini della esclusione dalle limitazioni:

- fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1);
- fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3);

Ritenuto pertanto di modificare, in attuazione del comma 4 bis lettera b) dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2006, la definizione riportata nell'Allegato 1 alla d.g.r.n. 3606/2020 stabilendo che «**Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) e fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3)*»;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il PRS della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso Ter.09.08.218 «Miglioramento della qualità dell'aria, in raccordo con le azioni a scala di bacino padano»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di confermare l'avvio delle limitazioni per i veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel introdotte dalla d.g.r.n. 3606/2020 nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 a partire dal 1° ottobre 2022;

2. di disporre l'introduzione una deroga temporanea dall'applicazione delle nuove limitazioni per i veicoli di classe Euro 4/IV diesel i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antecedentemente al 1° ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre al 31 marzo 2023;

3. di disporre l'avvio del monitoraggio per i veicoli Euro 4 diesel aderenti al servizio Move-In a partire dal 1° ottobre 2022 e di individuare il 1° settembre 2022 quale data di apertura della possibilità di adesione al servizio sulla piattaforma regionale Move-In;

4. di confermare che per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel aderenti al servizio Move-In le limitazioni permanenti sono estese a tutto l'anno di adesione, in modo da consentirne il monitoraggio delle percorrenze in modo continuativo in relazione al rispetto delle soglie annuali assegnate;

5. di confermare le soglie chilometriche Move-In per i veicoli Euro 4 diesel determinate dalla d.g.r. n. 3606/2020 sulla base degli scenari emissivi, pari a 8.000 km/anno per i veicoli di categoria M1 e M2 e 10.000 km/anno per i veicoli di categoria N1, N2, N3 e M3, non applicando il bonus aggiuntivo di 2.000 km/anno in ragione della cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale e del posticipo dell'avvio delle limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel;

6. di stabilire a favore dei soli veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante nuove tempistiche di adesione per i servizi aggiuntivi Move-In prevedendo che:

- gli stessi si applicano solo per le adesioni degli operatori avvenute sulla piattaforma dedicata entro il 31 ottobre 2022 e concludono i loro effetti entro i tre anni successivi, alla data del 30 ottobre 2025;
- la trasmissione degli elenchi a Regione da parte delle associazioni di categoria deve avvenire entro il 30 novembre 2022;

7. di individuare il 1° settembre 2022 quale data di apertura della possibilità di adesione al servizio sulla piattaforma regionale Move-In per i veicoli alimentati a benzina Euro 2 e a gasolio Euro 5 che intendono aderire al servizio applicato all'Area B del Comune di Milano;

8. di dare atto che le verifiche delle categorie e delle classi ambientali possedute dai veicoli aderenti al servizio Move-In possono essere effettuate tramite l'utilizzo dei servizi ACI di cui all'accordo di cooperazione stipulato ai sensi dell'art. 45, comma 4, della l.r. n. 10/2003 tra Automobili Club d'Italia (ACI) e Regione Lombardia nell'ambito del rispetto del requisito sovraordinato della regolarità tributaria dei veicoli interessati;

9. di prevedere, in considerazione del periodo trascorso dall'avvio del progetto, l'apertura di nuove procedure per l'accreditamento di ulteriori soggetti fornitori di servizi telematici Move-In attraverso la predisposizione di un avviso pubblico specifico o attraverso accordi con altri soggetti pubblici che hanno aderito al co-uso del servizio Move-In;

10. di demandare, in assenza di apertura di apposite procedure da parte di altre Regioni entro il 31 ottobre 2022, al Dirigente della Struttura Aria l'apertura di un nuovo avviso pubblico per l'accreditamento di ulteriori soggetti fornitori di servizi telematici Move-In sul territorio lombardo;

11. di modificare, in attuazione del comma 4 bis lettera b) dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2006, la definizione riportata nell'Allegato 1 alla d.g.r. n. 3606/2020 stabilendo che *«** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) e fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3)»;*

12. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale.

Il segretario: Enrico Gasparini